



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18052

Data: 06/11/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/11/2018 relativo all'incontro (11478) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Rink Piné - Palazzetto (TN) il 03/11/2018 tra HC Pinè (188) e HCB Foxes Academy (763).

B) Precedenti:

Precedenti per Accarrino Manuel (405034):
GSP18040 del 23/10/2018: di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 9.3.3 del codice delle penalità

C) Sanzione inflitta:

Ammonizione con diffida inflitte al giocatore **Accarrino Manuel** (società HCB Foxes Academy ASD 763) ai sensi dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Widmann Paolo** (società HCB Foxes Academy ASD 763) per violazione dell' Art. 24.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore **Quirini Alex** (società HCB Foxes Academy ASD 763) per violazione dell' Art. 9.2.6 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Accarrino Manuel al minuto 2,36 protestava animatamente avverso una decisione arbitrale. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Widmann Paolo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,29, durante un' interruzione di gioco, il predetto giocatore colpiva con la punta della pala del bastone un avversario all' altezza dello stomaco.

Veniva così punito con una penalità maggiore per il fallo di *spearing* più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il colpo non veniva inferto con violenza, né con cattiveria, ma soltanto a scopo intimatorio, probabilmente nel tentativo di allontanare l' avversario o di impedirgli di avvicinarsi a lui.

Ciò premesso, considerate le osservazioni del direttore di gara, dirette ad evidenziare la tenuità del gesto, compiuto essenzialmente per fini dimostrativi e quindi in assenza di un intento lesivo dell' altrui incolumità, ritiene questo Giudice Sportivo, in applicazione dell' art.52, n.2 del Regol. di Giustizia, di concedere al Widmann Paolo le circostanze attenuanti generiche, con la relativa diminuzione di pena prevista e di quantificare conseguentemente la comminanda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.

Quirini Alex : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58,05, il predetto giocatore, in segno di protesta si rivolgeva agli arbitri con la seguente frase: "figli di puttana". Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Mentre si stava allontanando dalla pista ghiacciata, si rivolgeva nuovamente agli Ufficiali di gara con le seguenti parole: "andate a fare in culo". Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai



sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.

Ciò premesso, il comportamento del Quirini Alex appare gravemente lesivo dell' onore e decoro dei direttori di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta intrinsecamente offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità degli arbitri presenti. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Quirini Alex vi è la reiterazione delle ingiurie, proferite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta. Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l' inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo edittale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCB Foxes Academy ASD (763).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi